



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel 0881554016 - Fax 0881554748 - www.comune.celenzavalfortore.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 03/08/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tre**, del mese di **agosto**, alle ore **20,00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria** partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
IAMELE LUIGI	SI	IACARUSO ANGELA	SI
GESUALDI STEFANO	SI	FIGLIOLA DONATELLA	SI
IAMELE DONATO	SI	VENDITTI MASSIMO	SI
COLELLA NICOLA	NO	LONGANO MARCO	NO
IAMELE GIOVANNI	SI	IAMELE GIUSEPPE	SI
CAPUANO GIUSEPPE	SI		

Assegnati n. **11** Presenti N. **9**
In Carica n. **11** Assenti N. **2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. Alfredo BALDUCCI**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **IAMELE Luigi** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull' accapo il Vice Sindaco specificando come si deve procedere ad apportare modifiche al regolamento per l' effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e per l' applicazione dell' imposta sulla pubblicità in base e nel rispetto delle vigenti disposizioni;

Il Consigliere Venditti chiede chiarimenti particolarmente in merito alla pubblicità sulle autovetture;

Replica il Vice Sindaco specificando che trattasi di una mera esplicitazione di quanto già scritto nel regolamento in vigore;

Vista la vigente normativa in materia;

Con voti unanimi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco e la successiva breve discussione;

Ritenuto procedere all' approvazione del nuovo regolamento, con le integrazioni e specificazioni, come riportato in evidenza, sostitutivo del regolamento approvato con atto di C.C. nr. 20 del 28.06.2004;

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

La seduta è chiusa alle ore 20,12

Comune di Celenza Valfortore



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I		
	APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	20	Gestione contabile dell'imposta
		21	Contenzioso
		22	Maggiorazioni consentite ai comuni turistici
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI
1	Oggetto del Regolamento	23	Principi generali
2	Gestione del servizio	24	Informazione del contribuente
3	Funzionario responsabile	25	Conoscenza degli atti e semplificazione
4	Presupposto dell'imposta	26	Motivazione degli atti - Contenuti
5	Soggetto passivo dell'imposta	27	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti
	CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'	28	Interpello del contribuente
6	Obbligo della dichiarazione		CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
7	Casi di omessa dichiarazione	29	Accertamento con adesione
	CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'	30	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
8	Aggiornamento piano generale degli impianti	31	Procedure per l'accertamento con adesione
9	Limiti delle tipologie e delle quantità degli impianti pubblicitari	32	Atto di accertamento con adesione
10	Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti	33	Adempimenti successivi
11	Rimborso di spesa	34	Perfezionamento della definizione
12	Esposizione della pubblicità a cura del Comune		CAPO VII - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
	CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE	35	Compenso incentivante al personale addetto
13	Modalità di applicazione dell'imposta	36	Utilizzo del fondo
14	Pagamento dell'imposta		CAPO VIII - LIMITAZIONI E DIVIETI
15	Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	37	Divieti generici
16	Rettifica ed accertamento d'ufficio	38	Limitazioni sulla pubblicità fonica
17	Tariffe	39	Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
18	Riduzioni dell'imposta		CAPO IX - SANZIONI
19	Esenzioni dall'imposta	40	Sanzioni tributarie ed interessi
		41	Sanzioni amministrative

Comune di Celenza Valfortore

	TITOLO II	
	Gestione del servizio di pubbliche affissioni	
	CAPO I - NORME GENERALI	
42	Istituzione del servizio	
43	Oggetto del regolamento	
44	Gestione del servizio	
45	Funzionario responsabile	
46	Soggetto passivo	
47	Definizione e finalità del servizio	
	CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE	
48	Superficie degli impianti	
49	Ripartizione della superficie e degli impianti	
50	Spazi privati per le affissioni dirette	
51	Autorizzazione per le affissioni dirette	
52	Rimborso di spese	
	CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI	
53	Modalità per le pubbliche affissioni	
54	Consegna del materiale da affiggere	
55	Annullamento della commissione	
	CAPO IV - TARIFFE	
56	Tariffe	
57	Maggiorazioni consentite ai comuni turistici	
58	Riduzione del diritto	
59	Esenzione dal diritto	
	CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO	
60	Pagamento del diritto - Recupero di somme	
61	Gestione contabile delle somme riscosse	
62	Contenzioso	
63	Accertamento con adesione - Statuto dei diritti del contribuente	
	CAPO VI - SANZIONI	
64	Sanzioni tributarie e interessi - Sanzioni amministrative	
	TITOLO III	
	CAPO I - NORME COMUNI	
65	Rinvio ad altre disposizioni	
66	Pubblicità del regolamento	
67	Variazioni del regolamento	
68	Entrata in vigore	

Comune di Celenza Valfortore

TITOLO I

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a. in forma diretta;
 - b. in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c. in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo: con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; -con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
4. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
5. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

Comune di Celenza Valfortore

- a. l'organizzazione del personale;
 - b. l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
 4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. L'imposta è dovuta a favore del Comune nel cui territorio sono poste in essere le forme pubblicitarie.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II - MODALITÀ' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ'

(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 6

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.
2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

Comune di Celenza Valfortore

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
 2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art. 15, comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
 - all'art. 15, comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lanci di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - all'art. 15, comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - all'art. 15, comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - all'art. 15, comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Comune di Celenza Valfortore

CAPO III – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' (Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 8

AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il “Responsabile del servizio” di cui al precedente art. 3, qualora lo ritenga necessario, proporrà alla Giunta Comunale l'aggiornamento del “Piano Generale degli impianti”, a suo tempo adottato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. La proposta di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo

ART. 9

LIMITE DELLE TIPOLOGIE E DELLE QUANTITÀ' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le variazioni al piano generale degli impianti dovranno essere comunque contenute, per ogni tipologia, nelle seguenti quantità:
 - a) N. 10 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - b) N. 10 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - c) N. 20 impianti a margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
 - d) N. 10 impianti ai margini delle strade.

ART. 10

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI (Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della

Comune di Celenza Valfortore

competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:
 - a) per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
 - b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione Edilizia o il Dirigente dell'Ufficio Tecnico.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 2 mesi.

ART. 11 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 50,00, così determinato:

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi	€	35,00
b) Rimborso stampati	€	15,00
Tornano €		50,00
2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 12 ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, disponendo di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa

CAPO IV - MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

ART. 13

MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, per le quali è comunque obbligatoria l'autorizzazione.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art 7 commi 2, 6 e 7 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507

ART. 14

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento della parte centesimale, per difetto o per eccesso ad 1 euro. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.200,00.
3. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. A tali fini, l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può

Comune di Celenza Valfortore

chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 15

PUBBLICITÀ' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ' COMUNALE (Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione Edilizia o il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 16

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO (Art. 10 del D Lgs 15 novembre 1993. n 507)

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzopubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 17

TARIFFE

(Artt. 12-13 -15 del D. Lgs 15 novembre 1993, n 507 - Modificati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001 Articolo 1)

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.
2. **Pubblicità ordinaria.** La pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' la seguente: € 11,36:

Comune di Celenza Valfortore

3. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 2 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
4. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dai commi 2 e 3;
5. Perla pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.
6. **Pubblicita' effettuata con i veicoli.** Perla pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dal comma 2 del presente articolo; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
8. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg	€ 74,37;
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg	€ 49,58;
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	€ 24, 79.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata.
9. Per i veicoli di cui al comma 6 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
10. L'imposta non e' dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
11. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
12. **Pubblicita' varia.** Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dal comma 2 del presente articolo.

Comune di Celenza Valfortore

13. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' la seguente: € 6,20.
14. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicita', in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 18

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
 - a) Per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 19 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 -Modificato da Decreto-legge del 22/06/2012 n. 83
Articolo 51 bis)

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) La pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

Comune di Celenza Valfortore

- d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
 - g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.
- I-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per superfici superiori l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati..

ART. 20 GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il Dirigente del Settore Finanziario ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 21 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, con la procedura prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,

Comune di Celenza Valfortore

ART. 22 MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, essendo questo comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici:
 - rientro dei non residenti
 - afflusso di turisti legato ad attività culturali e manifestazioni folcloristiche

alle tariffe di cui agli articoli 12, commi 2, 3, 4 e 5 e all'art. 15 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il periodo relativo al mese di agosto viene applicata una maggiorazione del %.

CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

ART. 23 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

ART. 24 INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 25 CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Comune di Celenza Valfortore

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso della tassa rispetto a quello richiesto.

ART. 26

MOTIVAZIONE DEGLI ATTI – CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 27

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Comune di Celenza Valfortore

ART. 28

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 29

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. SO della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sulla pubblicità, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 3.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ART. 30

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Comune di Celenza Valfortore

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione detratto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ART. 31

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 29 e 30 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le pubblicità cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente alle pubblicità oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole pubblicità contenute nello stesso atto o dichiarazione.

ART. 32

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascuna pubblicità, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta del 30%

ART. 33

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 32 con le modalità di cui al precedente art. 14.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

Comune di Celenza Valfortore

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dal precedente art. 14. comma 3

ART. 34

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 33, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art 33.

CAPO VII - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

ART. 35

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1. E' istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 50% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

ART. 36

UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1. Le somme di cui al precedente art. 35, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra: il 15% e il 20%,
 - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra il 35% e il 40%.
 - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra il 50% e il 55%, Sempre nel limite del 100% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità ivi comprese le sanzioni ed interessi
2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

Comune di Celenza Valfortore

CAPO VIII - LIMITAZIONI E DIVIETI (Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 37 DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità. Nel centro storico e comunque nella zona caratterizzata A nel vigente P.R.G. le insegne degli esercizi commerciali, luminose e non, non devono superare il metro quadrato. La loro tipologia, al fine di preservare il pubblico decoro, deve essere concordata e autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) L'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) Gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
 - c) La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale (Art. 23, comma 4 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
 - d) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. (Art. 48 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) L'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) L'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Le norme per la pubblicità sui veicoli e le relative tariffe sono riportate all'art. 17 del presente regolamento.

Comune di Celenza Valfortore

ART. 38 LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 14:00 alle ore 17:00 e dalle ore 20,00 alle ore 9,00 del giorno seguente.
2. È vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

ART. 39 LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti: divieto di consegna dei volantini o altro materiale pubblicitario con la forma "porta a porta" dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 alle ore 9,00 del giorno seguente.

CAPO IX - SANZIONI

ART. 40 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI (Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,65 ad euro 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.
4. Per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento della imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della imposta non versata o tardivamente versata. La sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. Alle violazioni previste dal presente regolamento si applica l'istituto del "ravvedimento operoso" nei limiti e con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano interessi di mora nella misura vigente nel tempo per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 41 SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni amministrative ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8, e alle altre finalità previste dal presente regolamento.

Comune di Celenza Valfortore

Titolo II

GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 42

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art.18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

ART. 43

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, cosi come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.
2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 44

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta;
 - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'onori.
3. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 45

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore al Bilancio, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

Comune di Celenza Valfortore

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 46 SOGGETTO PASSIVO

(Art 19, comma 1, del D.Lgs- 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 47

DEFINIZIONE E FINALITÀ' DEL SERVIZIO

(Art 18 comma 1, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cioè destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE

ART. 48

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq (.....) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 49

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

Comune di Celenza Valfortore

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 30%;
 - b) alle affissioni di natura commerciale40%;
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio. per l'effettuazione di affissioni dirette30%.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 50

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 51

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:
 - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
 - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
 - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
 - d) disegno dell'impianto.
3. L'autorizzazione, sentita la Commissione Edilizia o il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Responsabile del servizio.
4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 1 mese. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta il termine è prorogato di 1 mese.

Comune di Celenza Valfortore

ART. 52 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 50,00, così determinato:
 - a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi € 35,00
 - b) Rimborso stampati € 15,00

Tornano..... € 50,00
2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO III MODALITÀ" PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART. 53 MODALITÀ' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art 22 del D Lgs. 15 novembre 1993 n 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione: tale maggiorazione può, con

Comune di Celenza Valfortore

apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 54

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
- 4.

ART. 55

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato

Comune di Celenza Valfortore

6. Decorso i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

CAPO IV - TARIFFE

ART. 56 TARIFFE

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra un diritto nell'ammontare risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo;
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 57

MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, essendo questo Comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici:
 - a) rientro dei non residenti
 - b) afflusso di turisti legato ad attività culturali e manifestazioni folcloristiche

alle tariffe di cui all'art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per il periodo relativo al mese di agosto viene applicata una maggiorazione del.....%.

ART. 58

RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Comune di Celenza Valfortore

ART. 59

ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V - MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 60

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

(Art 19, comma 7 del D Lgs 15 novembre 1993 n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs n. 507/1993

ART. 61

GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art 35, comma 4, del D.Lgs 15 novembre 1993, n 507.
2. Il Dirigente dell'Ufficio Finanziario ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Comune di Celenza Valfortore

ART. 62 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

ART. 63 ACCERTAMENTO CON ADESIONE - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Per quanto occorre ed in quanto compatibile, si applicano:
 - il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 213 concernente l'accertamento con adesione;
 - la legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente lo statuto dei diritti dei contribuenti.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 64 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE (Arti. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché le norme del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

TITOLO III CAPO I - NORME COMUNI

ART. 65 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

ART. 66 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Comune di Celenza Valfortore

ART. 67

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 68

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfredo BALDUCCI

IL PRESIDENTE
F.to IAMELE Luigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 359)

Il sottoscritto Segretario Comunale, **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal **11/08/2017** (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, 11/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfredo BALDUCCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[_] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, 11/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfredo BALDUCCI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 11/08/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo BALDUCCI